



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione degli affari europei DAE

Svizzere e svizzeri nell'UE

Informazioni sulla libera circolazione delle persone



Impressum

Editore:	Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE Taubenstrasse 16, 3003 Berna www.eda.admin.ch/europa Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione UFM Quellenweg 6, 3003 Berna www.ufm.admin.ch Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell'economia SECO Direzione del lavoro Effingerstrasse 31, 3003 Berna www.seco.admin.ch
Concetto:	Zoebeli Communications AG, Berna
Realizzazione grafica:	Oliver Slappnig, Herrenschwanden
Fotografie:	Frontespizio: Christoph Grünig, Bienne Ritratti: pag. 9 : Xavier Granet; pag. 11: Christopher Pattberg; pag. 13: Toms Cirksis; pag. 15: Martin Garnham; pag. 17: Katherin Wermke Testi dei ritratti: aggiornati maggio 2013
Ordinazioni:	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL Distribuzione pubblicazioni www.pubblicazionifederali.admin.ch Numero d'ordinazione: 201.348.I
Contatto:	Informazione DAE Tel.: +41 (0)31 322 22 22 E-mail: europa@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. Altri esemplari possono essere scaricati presso www.eda.admin.ch/europa/pubblicazioni

Berna, 2013

Sommario

Introduzione	4
Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone: riepilogo dei punti salienti	5
– Di che cosa si tratta?	5
– Chi è interessato dall'Accordo?	5
– Quali Paesi sono interessati dall'Accordo?	6
– Quali settori non sono interessati dall'Accordo?	7
Entrata	7
Persone che svolgono un'attività lucrativa	7
– Lavoratori dipendenti	7
– Lavoratori autonomi	8
– Frontalieri	8
– Prestatori di servizi	10
Persone che non esercitano un'attività lucrativa	10
– Pensionati	10
– Studenti	10
Ricerca di un lavoro	12
Servizio di collocamento	12
Ricongiungimento familiare	14
Riconoscimento delle qualifiche professionali	14
Fisco	16
Sicurezza sociale	16
– Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI)	16
– Previdenza professionale (2° pilastro)	18
– Assicurazione malattie	18
– Assicurazione contro gli infortuni	19
– Assegni familiari	20
– Assicurazione contro la disoccupazione (AD)	20
Acquisto di proprietà immobiliari nell'UE	20
Indirizzi e siti web utili.....	21

Per i cittadini e le cittadine dell'UE che vorrebbero vivere e lavorare in Svizzera esiste anche un opuscolo concernente l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (www.pubblicazionifederali.admin.ch, n. di ordinazione: 201.349.I, 201.349.D, 201.349.F, 201.349.ENG).

Per semplificare e agevolare la leggibilità del testo, abbiamo scelto di impiegare generalmente la forma maschile per le singole categorie di persone. Naturalmente tutti gli enunciati si riferiscono indistintamente a donne e uomini.

Introduzione

Nell'estate del 1999, l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri da un lato e la Svizzera dall'altro hanno firmato sette accordi bilaterali, fra i quali anche l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002. In seguito all'adesione di 10 Stati membri all'UE, il 1° maggio 2004, questo Accordo è stato modificato con l'aggiunta di un protocollo che disciplina la progressiva introduzione della libera circolazione delle persone anche per i cittadini dei nuovi Stati membri. Questo protocollo è entrato in vigore il 1° aprile 2006. Con l'adesione della Bulgaria e della Romania, il 1° gennaio 2007, l'Accordo è stato completato mediante un ulteriore protocollo che è entrato in vigore il 1° giugno 2009. In seguito all'allargamento dell'UE alla Croazia, la Svizzera e l'UE stanno negoziando l'estensione di quest' Accordo al nuovo Stato membro.

Grazie all'Accordo sulla libera circolazione delle persone le cittadine e i cittadini svizzeri hanno meno difficoltà ad iniziare un'attività lucrativa e a stabilirsi in uno degli Stati membri dell'UE. Il diritto della libera circolazione delle persone prevede disposizioni concernenti il coordinamento delle assicurazioni sociali e il riconoscimento mutuale delle qualifiche professionali ed è inoltre completato da regole concernenti la prestazione limitata di servizi.

Il presente opuscolo mira a darvi un'idea della legislazione in vigore.

Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone: riepilogo dei punti salienti

Di che cosa si tratta?

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone permette ai cittadini svizzeri di beneficiare in larga misura nello Spazio europeo delle stesse condizioni di vita, d'impiego e di lavoro dei cittadini dell'Unione europea. Concretamente, gli svizzeri che hanno preso domicilio nell'UE usufruiscono dei seguenti diritti:

- mobilità geografica e professionale (gli svizzeri possono cambiare a proprio piacimento luogo di residenza, luogo e posto di lavoro all'interno dell'area dell'UE);
- medesime condizioni di lavoro dei cittadini dell'UE;
- sistema di assicurazione sociale coordinato;
- medesime agevolazioni fiscali e sociali, in caso venga svolta un'attività lucrativa;
- esercizio di un'attività lucrativa autonoma;
- offrire servizi per un tempo limitato;
- al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali nella prospettiva di esercitare un'attività professionale regolamentata;
- ricongiungimento familiare;
- soggiorno nei Paesi membri dell'UE per sei mesi al fine di cercarvi un'occupazione;
- permanenza nel Paese – a determinate condizioni – anche se non esercitano più un'attività lucrativa;
- acquisto di beni immobili nel rispettivo Paese a certe condizioni.

L'Accordo prevede il rilascio di permessi di dimora di lunga durata (validi cinque anni) e di breve durata (fino a un anno) che possono essere rinnovati se si esercita un'attività lucrativa.

Persone che svolgono un'attività lucrativa

Sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi hanno il diritto di entrare, soggiornare ed esercitare un'attività lavorativa nel rispettivo Paese contraente (Svizzera o Stato membro dell'UE/AELS).

Persone che non esercitano un'attività lucrativa

Anche le persone che non esercitano un'attività lavorativa, quali pensionati e studenti, hanno il diritto di entrare e soggiornare purché abbiano stipulato un'assicurazione contro le malattie e dispongano di sufficienti mezzi finanziari in modo da non dovere fare capo alle prestazioni sociali dello Stato dell'UE nel quale hanno deciso di prendere domicilio.

Prestatori di servizi

I prestatori di servizi (lavoratori autonomi o distaccati da un'azienda) possono far valere un diritto di entrata e di soggiorno fino a un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile.

Libera circolazione delle persone Svizzera/UE: le tappe

21 giugno 1999: firma dell'Accordo (UE-15)

21 maggio 2000: votazione popolare in Svizzera (67,2 % di «sì»)

1° giugno 2002: entrata in vigore dell'Accordo

26 ottobre 2004: firma del protocollo I (UE-10)

25 settembre 2005: votazione popolare in Svizzera (56 % di «sì»)

1° aprile 2006: entrata in vigore del protocollo I

27 maggio 2008: firma del protocollo II (Bulgaria, Romania)

8 febbraio 2009: votazione popolare in Svizzera (59,6 % di «sì»)

1° giugno 2009: entrata in vigore del protocollo II

Chi è interessato dall'Accordo?

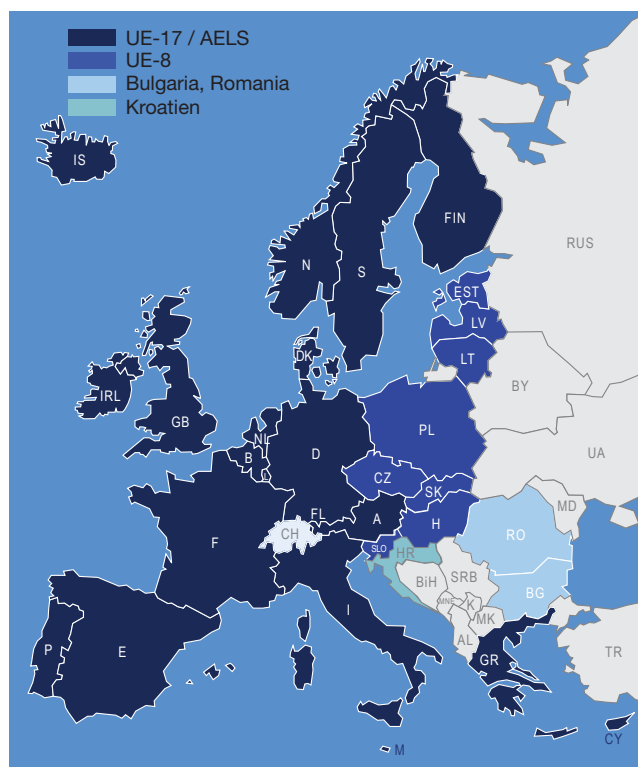
L'Accordo sulla libera circolazione delle persone e i relativi protocolli si applicano a tutti i cittadini degli Stati membri dell'UE¹ (titolari di un passaporto europeo), dei Paesi membri dell'AELS². In linea di massima, l'Accordo non riguarda i cittadini di Stati terzi. Sono previste eccezioni per il ricongiungimento familiare e i lavoratori di Paesi terzi che sono integrati nel mercato del lavoro della Svizzera o dell'UE e che sono inviati a titolo provvisorio per conto del loro datore di lavoro in un altro Stato aderente all'Accordo per svolgerci una prestazione di servizi (lavoratori distaccati).

Alla libera circolazione delle persone hanno diritto sia le persone che esercitano un'attività lucrativa (dipendenti o autonomi) sia le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa (pensionati, studenti o altri), purché abbiano sottoscritto un'assicurazione contro le malattie e gli infortuni e dispongano di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi senza dover ricorrere alle prestazioni dell'assistenza sociale del Paese ospitante.

¹ Per i cittadini croati cfr. pag. 6

² Fanno parte dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.

Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone: riepilogo dei punti salienti



Quali Paesi sono interessati dall'Accordo?

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone e i relativi protocolli si applicano in Svizzera e nei territori nazionali degli Stati membri dell'UE³ (con eccezioni⁴).

Accordo di base del 1999: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Gran Bretagna, Spagna e Svezia (UE-15).

Protocollo I del 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria (UE-10).

Protocollo II del 2008: Bulgaria (BG) e Romania (RO).

Altre abbreviazioni correnti:

UE-8: UE-10 senza Cipro e Malta

UE-17: UE-15 con Cipro e Malta

UE-25: tutti gli Stati membri dell'UE senza Bulgaria e Romania

UE-27: tutti gli Stati membri dell'UE.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea è stato concluso per una durata iniziale di sette anni. Nel 2009 la Svizzera ha approvato il rinnovo dell'Accordo in votazione popolare. Dal canto suo, l'UE ha annunciato in precedenza che avrebbe prorogato tacitamente l'Accordo.

Stati membri dell'UE

I cittadini svizzeri possono beneficiare pienamente della libera circolazione delle persone in tutti i 27 Stati membri dell'UE. Inoltre hanno il diritto al domicilio agevolato e godono dello stesso trattamento dei cittadini del relativo Paese per quanto riguarda l'avvio e l'esercizio di un'attività professionale. In seguito all'allargamento dell'UE alla Croazia, nel 2013 la Svizzera e l'UE hanno avviato i negoziati per la relativa estensione dell'Accordo sulla libera circolazione. Si tratterà in particolare di definire un regime transitorio per l'introduzione della libera circolazione tra la Svizzera e la Croazia. La Svizzera mira a stipulare un Protocollo che contenga una soluzione perlomeno equivalente a quella prevista dagli altri due Protocolli sull'allargamento. La libera circolazione delle persone tra Svizzera e Croazia sarà effettiva solo una volta entrato in vigore tale Protocollo.

Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda, Liechtenstein

L'attuazione della libera circolazione delle persone con la Norvegia e l'Islanda avviene seguendo lo stesso calendario di quello stabilito per i Paesi dell'UE-15. In altri termini, i cittadini svizzeri godono già della parità di trattamento in entrambi questi Paesi. Le disposizioni che disciplinano l'attuazione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera, la Norvegia e l'Islanda sono state fissate nell'ambito della Convenzione dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Per quanto riguarda invece il Principato del Liechtenstein, esso potrà continuare a limitare il numero di autorizzazioni rilasciate annualmente ai cittadini svizzeri. Il limite massimo è stato fissato a dodici nuove autorizzazioni per le persone attive professionalmente e a cinque per quelle senza attività lucrativa.

3 L'Accordo sulla libera circolazione delle persone e i relativi protocolli si applicano anche nei seguenti territori nazionali:

- Isole Åland (Finlandia)
- Guadalupa (incl. La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante, Saint-Barthélemy e la parte francese dell'isola di Saint-Martin), Martinica, Guaiana, La Réunion (Francia)
- Monte Athos (Grecia)
- Gibilterra (Gran Bretagna)
- Azzorre, Madeira (Portogallo)
- Baleari, Isole Canarie, Ceuta, Melilla (Spagna)
- per il momento unicamente la parte di Cipro controllata dal governo della Repubblica di Cipro

4 L'Accordo ed i suoi protocolli non si applicano nei seguenti territori nazionali:

- Monaco, Andorra, San Marino, Vaticano
- Isole Far Oer, Groenlandia
- Isole Normanne e Isola di Man, Akrotiri e Dhekelia (Cipro), Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Isola della Georgia del Sud, Isole Sandwich meridionali, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e territori dipendenti, territori britannici dell'Antartide, Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Bermuda, ecc.
- Nuova Caledonia e territori dipendenti, Polinesia francese, territori francesi nell'emisfero Sud e dell'Antartide, Isole Wallis e Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Aruba
- Antille olandesi: Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Martin, Sint Eustatius

Entrata / Persone che svolgono un'attività lucrativa

Quali settori non sono interessati dall'Accordo?

- I controlli svolti ai confini tra la Svizzera e l'UE non sono disciplinati dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone; malgrado l'associazione della Svizzera alla cooperazione di Schengen, alle dogane continuano ad essere effettuati controlli sulle merci e in caso di sospetto anche sulle persone.
- L'Accordo sulla libera circolazione delle persone non incide minimamente sui sistemi fiscali in vigore nei vari Stati membri.
- Ciascun Paese mantiene la propria legislazione in materia di diritto del lavoro e di sicurezza sociale; l'Accordo permette tuttavia di agevolare il coordinamento dei singoli sistemi nazionali di sicurezza sociale.
- L'Accordo bilaterale non influisce minimamente sulla legislazione svizzera in materia di diritto della cittadinanza o di diritto successorio, né sul diritto di famiglia, né sull'assistenza sociale, né sul servizio militare.

Entrata

Vorrei recarmi in un Paese dell'UE. Di quali documenti ho bisogno?

Voi e i vostri familiari potete entrare in un Paese dell'UE con una carta d'identità o un passaporto validi. Se i vostri familiari non sono né svizzeri né cittadini di uno Stato membro dell'UE è possibile che venga richiesto un visto. Vi consigliamo di informarvi sulle condizioni vigenti presso i rispettivi Consolati o Ambasciate del vostro futuro Paese ospitante.

Persone che svolgono un'attività lucrativa

Lavoratori dipendenti

Vorrei vivere nell'UE e svolgere un'attività lucrativa presso un datore di lavoro dell'UE. Quali sono i requisiti da soddisfare?

In quanto cittadini svizzeri avete il diritto di soggiornare in un Paese dell'UE e di svolgervi un'attività lucrativa. A questo scopo, il Paese ospitante vi rilascia un permesso di soggiorno.

Da che cosa dipende il tipo di permesso di soggiorno di cui ho bisogno?

Dipende dalla durata del vostro impiego nell'UE.

- Contratto di lavoro di una durata fino a tre mesi: nel caso in cui concludiate un contratto di lavoro per una durata inferiore a tre mesi non necessitate in linea di principio di alcun permesso di soggiorno.

- Contratto di lavoro di una durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno: otterrete un permesso di soggiorno valido per la durata del contratto di lavoro.
- Contratto di lavoro di una durata minima di un anno oppure di durata illimitata: otterrete dallo Stato ospitante un permesso di soggiorno valido cinque anni. Questo permesso viene rinnovato automaticamente per almeno ulteriori cinque anni alla sua scadenza. Al momento del primo rinnovo, la sua validità può tuttavia essere limitata fino a un anno, nel caso in cui nel corso degli ultimi dodici mesi consecutivi eravate involontariamente disoccupati.

Quali documenti devo fornire alle autorità del Paese ospitante per il rilascio del permesso di dimora?

- Il documento d'identità o il passaporto con cui siete entrati nel Paese dell'UE;
- la dichiarazione d'assunzione del datore di lavoro o un documento che comprovi l'impiego.

Il permesso di dimora può essermi ritirato in caso di disoccupazione involontaria, malattia o infortunio?

No, ma in caso di disoccupazione involontaria è necessaria una conferma delle autorità competenti da cui risulta che siete disoccupati senza colpa.

Posso cambiare luogo di soggiorno e di lavoro nel Paese ospitante?

Sì, avete diritto alla mobilità geografica, vale a dire che in qualsiasi momento potete cambiare domicilio e posto di lavoro a vostro piacimento.

Posso cambiare lavoro ed eventualmente mettermi in proprio?

Sì, avete diritto alla mobilità professionale, vale a dire che in qualsiasi momento potete cambiare professione o mettervi in proprio.

Persone che svolgono un'attività lucrativa

Lavoratori autonomi

Vorrei trasferirmi nell'UE e svolgermi un'attività lucrativa autonoma. Come devo procedere?

Se volete stabilirvi nell'area dell'UE per esercitarvi un'attività lucrativa autonoma, il Paese ospitante vi rilascia un permesso di soggiorno.

L'attività lucrativa autonoma sottostà ai medesimi requisiti che per i cittadini del Paese ospitante (ad es. obbligo d'iscrizione nel registro di commercio).

Quali documenti devo fornire alle autorità del Paese ospitante per il rilascio del permesso di dimora?

- Il documento d'identità o il passaporto con cui siete entrati nel Paese ospitante;
- il documento che attesta lo svolgimento di un'attività lucrativa autonoma.

Posso cambiare luogo di residenza e di lavoro nel Paese ospitante?

Sì, avete diritto alla mobilità geografica, vale a dire che in qualsiasi momento potete cambiare domicilio e posto di lavoro a vostro piacimento.

Posso cambiare professione ed eventualmente passare da uno statuto autonomo a un'attività lucrativa dipendente?

Sì, avete diritto alla mobilità professionale, vale a dire che potete cambiare professione a vostro piacimento e passare da un'attività lucrativa autonoma a un'attività lavorativa dipendente.

Frontalieri

Quali aspetti mi riguardano quale frontaliere?

In qualità di frontalieri avete il domicilio in Svizzera ed esercitate un'attività lucrativa in uno Stato dell'UE / AELS.

- Occorre fare ritorno al proprio domicilio in Svizzera almeno una volta alla settimana.
- Come frontalieri, potete svolgere anche un'attività lucrativa autonoma.
- In relazione alla vostra attività lucrativa, potete acquistare una seconda casa e locali commerciali nell'UE.
- Beneficiate della piena mobilità professionale e geografica.

Abito nell'UE ma lavoro in Svizzera. In che misura la libera circolazione delle persone mi concerne?

Nell'UE siete considerati persone che non esercitano un'attività lucrativa sia che lavoriate come dipendente o che svolgiate un'attività indipendente. Avete diritto ad un permesso di soggiorno nell'UE se soddisfatte i requisiti posti alle persone che non esercitano alcuna attività lucrativa.

Lavoratori frontalieri dipendenti

Abito in Svizzera e vorrei accettare un posto di lavoro in uno degli Stati membri dell'UE. Quali documenti mi servono?

Vi serve un permesso speciale per frontalieri (corrisponde a un permesso di lavoro). Non occorre per contro un permesso di soggiorno. La condizione per ottenere il rilascio del permesso per frontalieri è di fare ritorno al proprio domicilio in Svizzera almeno una volta alla settimana.

Se l'occupazione dura più di tre mesi e meno di un anno, le autorità competenti vi rilasciano un permesso per frontalieri valido per l'intera durata dell'occupazione.

Se l'occupazione dura più di un anno, le autorità competenti vi rilasciano un permesso per frontalieri di almeno cinque anni.

In entrambi i casi, i permessi di lavoro per frontalieri (di breve o di lunga durata) possono essere prolungati dietro presentazione di un attestato di lavoro o di un contratto di lavoro.

Patrick Oberson, Francia



«Avevo sempre desiderato lavorare all'estero dato il mio interesse verso la diversità delle culture. Nel 1992 il mio sogno si realizzò: l'allora Swissair mi mandò a Casablanca. Seguirono soggiorni a Mosca, Berlino, Francoforte e Monaco di Baviera. Infine tornai in Svizzera, dove, a Ginevra, mi occupai di grandi imprese multinazionali. Dopo il tracollo della Swissair passai alla SWISS.

Accettai con entusiasmo il lavoro a Parigi: mi piacciono in particolare l'atmosfera internazionale e i grandi edifici di questa città. Nella finestra del mio vicino si specchia la Torre Eiffel.

Purtroppo Parigi è una città frenetica: tutti corrono dalla mattina alla sera e anch'io comincio a fare lo stesso. Non approvo il diffuso pregiudizio sull'arroganza dei parigini: al contrario, sono persone molto disponibili.

Grazie alla libera circolazione posso lavorare qui senza particolari formalità.»

Età: 49

Domicilio: Parigi

Professione: direttore, head of Francia e Benelux

Datore di lavoro: Swiss International Air Lines

In Francia dal gennaio 2008

Persone che svolgono un'attività lucrativa / Persone che non esercitano un'attività lucrativa

Lavoratori frontalieri autonomi

Abito in Svizzera e vorrei esercitare un'attività lucrativa in proprio in uno Stato membro dell'UE. Quali documenti mi servono?

Dato che siete lavoratori frontalieri autonomi, non occorre alcun permesso di dimora. Avete diritto a un permesso valido cinque anni non appena iniziate la vostra attività lucrativa nell'UE purché forniate la prova che svolgete un'attività autonoma.

Prestatori di servizi

Quali prestazioni sono liberalizzate in base all'Accordo?

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone prevede una liberalizzazione limitata dei servizi transfrontalieri. Da un lato, si tratta dell'esercizio a tempo determinato di un'attività lucrativa autonoma senza essere domiciliati nell'UE e, dall'altro, di casi di lavoratori dipendenti che vengono distaccati nell'UE da un'impresa svizzera al fine di fornirvi una prestazione di servizi.

Ho un'impresa in Svizzera e desidero fornire prestazioni di servizi anche nell'UE. Qual è la portata dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone per la mia azienda e i miei dipendenti?

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone vi autorizza, così come i vostri dipendenti, a recarvi in uno Stato dell'UE per offrire prestazioni di servizi transfrontalieri per un massimo di 90 giorni lavorativi sull'arco di un anno civile senza sottostare ad alcun obbligo di permesso (fanno eccezione le attività delle agenzie di collocamento e di lavoro interinale, nonché i servizi finanziari, i quali sottostanno all'obbligo di permesso preliminare).

Il diritto di offrire delle prestazioni di servizi (se non addirittura l'ottenimento di un'autorizzazione) non dipende dal Paese di origine dei vostri dipendenti purché siano regolarmente integrati nel mercato del lavoro svizzero e distaccati nel quadro delle loro attività effettive. Tuttavia, i collaboratori provenienti dall'estero porterebbero necessitare di un visto in alcuni Stati dell'EU e dell'AELS⁵.

I soggiorni superiori a 90 giorni lavorativi nell'arco di un anno civile al fine di svolgere una prestazione di servizi non sono disciplinati in linea di principio dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone bensì dalla normativa relativa agli stranieri specifica di ogni Paese mem-

bro dell'UE o dell'AELS. Limitazioni quali la preferenza nazionale sono suscettibili d'essere applicate. Tuttavia, se la vostra prestazione è contemplata da un accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE (ad esempio, nel settore degli appalti pubblici, dei trasporti terrestri o aerei) potete far valere le disposizioni previste dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone per tutta la durata della vostra permanenza, anche oltre i 90 giorni lavorativi.

Persone che non esercitano un'attività lucrativa

Pensionati

Sono pensionato e vorrei abitare nell'UE. Quali sono i requisiti da soddisfare?

Dovete dimostrare di disporre:

- di mezzi finanziari sufficienti in modo da non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il vostro soggiorno;
- di un'assicurazione che copra tutti i rischi (in particolare quelli inerenti a malattie e infortuni).

Se rispettate queste condizioni, ottenete un permesso di soggiorno di almeno cinque anni⁶ che viene rinnovato automaticamente per altri cinque anni se continuate a soddisfare i requisiti menzionati più sopra.

Studenti

Vorrei studiare per un paio di semestri nell'UE. Quanto tempo mi posso fermare nel paese ospitante? Ho bisogno di un permesso di soggiorno?

Come studente, ottenete un permesso di soggiorno valido dodici mesi al massimo. A tale scopo, è necessario:

- provare di disporre di mezzi finanziari sufficienti per tutta la durata del soggiorno di studio (in linea di massima il Paese ospitante non vi concede alcuna assistenza sociale);
- presentare la conferma dell'iscrizione a una scuola superiore o a un'università riconosciuta, con l'obiettivo principale di seguire una formazione universitaria o professionale;
- disporre di un'assicurazione malattie che copra tutti i rischi (malattie e infortuni) nonché la maternità.

Ogni anno il vostro permesso di dimora verrà prorogato di un altro anno, se però manca meno di un anno alla conclusione della formazione, il permesso vi verrà rilasciato solo per i mesi di studio restanti.

⁵ Fanno parte di questi Stati la Gran Bretagna e l'Irlanda che non partecipano alla cooperazione in materia di visti dello spazio Schengen, così come la Bulgaria, Cipro, il Liechtenstein e la Romania, i quali attualmente non partecipano ancora alla cooperazione dello spazio Schengen.

⁶ Al termine dei primi due anni, le autorità del Paese ospitante possono però richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Simon Meienberg, Germania



«Dopo un apprendistato come poligrafo, ho seguito una formazione per diventare redattore di testi pubblicitari. Una volta terminati gli studi ho cercato uno stage che mi permettesse di mettere in pratica le mie conoscenze teoriche. Da molto tempo desideravo fare un'esperienza di lavoro all'estero e ho quindi deciso di candidarmi per un posto di stage presso l'agenzia di comunicazione Simple di Colonia, dove da un anno mi occupo di organizzare/creare esposizioni e mostre. A Colonia sono stato accolto a braccia aperte, le persone sono molto cordiali con i nuovi arrivati. Grazie ai miei coinquilini e ai colleghi di lavoro mi sono integrato subito nella città. Per la nostalgia di casa non c'è stato tempo, tanto ero impegnato con la mia vita qui.

Grazie alla libera circolazione delle persone non ho bisogno di un permesso di lavoro, ma solamente di un permesso di dimora, che ho ottenuto senza grandi difficoltà.

Ora mi sono candidato alla Scuola universitaria professionale di design di Colonia. Anche se non sarò ammesso, intendo fermarmi a Colonia: in questo periodo non solo mi sono affezionato alla città, ma ho anche trovato l'amore.»

Età: 23

Domicilio: Colonia

Professione: praticante testi e bozze

Datore di lavoro: simple GmbH

In Germania dal giugno 2012

Persone che non esercitano un'attività lucrativa / Ricerca di un lavoro / Servizio di collocamento

Come studente, posso accettare un'occupazione secondaria remunerata nel Paese ospitante dell'UE?

Sì, ma in tal caso il Paese ospitante può stabilire il numero massimo di ore lavorative che avete diritto d'effettuare.

Anche la mia famiglia può venire ad abitare con me?

Sì, potete far venire nell'UE il coniuge e i figli a carico.

Grazie all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, gli scambi interuniversitari sono agevolati? Che ne è delle tasse d'iscrizione e delle borse di studio nelle università europee?

Questi aspetti non sono contemplati nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Ammissione agli studi universitari e ai corsi post laurea

Le scuole e le università sono libere di definire i propri criteri d'ammissione per gli studenti provenienti da Stati terzi quali la Svizzera. A seconda del Paese ospitante e dell'università, gli studenti svizzeri possono in alcuni casi non essere ammessi a causa del contingentamento del numero degli studenti stranieri. Al fine di agevolare la mobilità degli studenti, a partire dal 1° gennaio 2011 la Svizzera prende pienamente parte ai programmi di formazione dell'UE. Per ulteriori informazioni in merito, vi consigliamo di rivolgervi direttamente al servizio responsabile della mobilità della vostra università.

Il riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi in vista dell'ammissione agli studi universitari e agli studi di specializzazione (post laurea) non è contemplato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone – diversamente dal riconoscimento dei diplomi al fine di svolgere una professione regolamentata.

Tasse d'iscrizione

Gli studenti svizzeri che si recano in un Paese membro per frequentare l'università possono essere obbligati a versare tasse universitarie nettamente più elevate rispetto agli studenti originari del Paese ospitante.

I figli di svizzeri con domicilio nell'UE sono equiparati ai cittadini del relativo Stato membro dell'UE.

Borse di studio

La questione delle borse di studio non è contemplata dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, pertanto si consiglia di chiedere informazioni alle competenti autorità, scuole o università del Paese ospitante in merito ai requisiti da soddisfare per ottenere una borsa di studio.

Ricerca di un lavoro

Sono cittadino svizzero e vorrei trovare un posto di lavoro nell'UE. Come devo procedere?

Per trovare un'occupazione, potete soggiornare in uno Stato dell'UE per sei mesi. In questo lasso di tempo avete anche voi il diritto a usufruire della medesima assistenza offerta dagli uffici di collocamento dello Stato ospitante ai propri cittadini.

Parimenti, al termine di un rapporto di lavoro di durata inferiore a un anno, potete restare nel Paese ospitante per al massimo sei mesi quale persona alla ricerca di un posto di lavoro al fine di trovare una nuova occupazione, purché:

- disponiate di mezzi finanziari sufficienti in modo da non dover ricorrere all'assistenza sociale del Paese ospitante;
- dimostrate di disporre di un'assicurazione malattie che copra tutti i rischi (in particolare malattia e infortunio).

Se al termine della vostra attività lucrativa nel Paese ospitante avete maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, potete rimanere nel Paese per un periodo pari alla durata dell'indennità di disoccupazione alla quale avete diritto.

Se cercate un posto di lavoro nell'UE, potete ricorrere ai servizi offerti da EURES (EUropean Employment Services, www.eures.ch) (cfr. indirizzi utili, pag. 21).

I cittadini svizzeri alla ricerca di un impiego nell'UE, prima della partenza, possono domandare il formulario E301 presso la loro cassa di disoccupazione al fine di eventualmente far valere all'estero il principio della totalizzazione dei contributi.

Servizio di collocamento

Dove posso ottenere informazioni utili sulla situazione del mercato del lavoro nell'UE?

La Svizzera e l'UE collaborano nel settore dei servizi di collocamento. La rete EURES provvede a raccogliere le domande e le offerte di lavoro. Questa rete fornisce inoltre informazioni relative al mercato del lavoro e sulle condizioni di vita e di lavoro nei vari Paesi.
www.eures.ch

In Svizzera, l'ente responsabile è la Segreteria di Stato dell'economia SECO.

L'attuale offerta informativa relativa al mercato del lavoro a livello dell'UE è disponibile sul sito Internet:
www.ec.europa.eu/eures

Erich Josef Grübel, Lettonia



«In Svizzera avevo lavorato per molti anni come responsabile di un ufficio controllo abitanti e stranieri. Quando arrivai in Lettonia e andai a presentarmi alla Polizia per richiedere il permesso di soggiorno ebbi uno shock: regnava il caos totale. Si entrava alle 9 del mattino e si era fortunati se si raggiungeva lo sportello alle 3 del pomeriggio. Con l'ingresso nell'Unione europea, negli uffici pubblici lettoni si è cominciato a lavorare con più efficienza ma gli svizzeri dovevano comunque fare lunghe code. Grazie all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione con la Lettonia, nel 2006, la situazione è cambiata: ora gli svizzeri sono equiparati ai cittadini europei e per ottenere il permesso basta un breve colloquio.

La natura della Lettonia, con i suoi laghi e il mare, è incomparabile. Ogni volta che mi è possibile mi metto in viaggio con la mia tavolozza. Ho presentato i miei quadri in diverse esposizioni in Lettonia e nel 2007 per la prima volta anche in Svizzera.»

Età: 72

Domicilio: Kekava

Professione: pittore e scrittore

In Lettonia dal maggio 1996

Ricongiungimento familiare / Riconoscimento delle qualifiche professionali

Ricongiungimento familiare

Chi è considerato «membro della famiglia»?

- Il vostro coniuge e i vostri figli che non hanno ancora compiuto 21 anni o che sono ancora a vostro carico.
- I vostri genitori e i genitori del vostro coniuge che sono a vostro carico.
- Se siete studenti: il vostro coniuge e i figli a carico.

La mia famiglia può seguirmi senza problemi? Com'è la situazione per quanto riguarda il diritto di soggiorno e di lavoro per il mio coniuge e i miei figli?

A prescindere dalla durata prevista del soggiorno, con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone avete diritto al ricongiungimento familiare purché disponiate di un'abitazione adeguata alla vostra famiglia. Coniuge e figli, inoltre, hanno diritto di svolgere un'attività lavorativa indipendentemente dalla loro cittadinanza. Lo Stato ospitante può in alcuni casi richiedere un visto d'ingresso ai membri della famiglia che non posseggono la nazionalità svizzera o di uno Stato membro dell'UE-AELS (cfr. pagina 10, nota 5).

Sono frontaliere, abito con la mia famiglia in Svizzera ma lavoro nell'UE. Dove vanno a scuola i miei figli?

Normalmente i vostri figli vanno a scuola in Svizzera, nel vostro comune di domicilio. Su richiesta però possono anche andare a scuola nell'UE.

Riconoscimento delle qualifiche professionali

Permesso di esercitare un'attività lavorativa

Il riconoscimento delle vostre qualifiche professionali è necessario unicamente se la vostra professione è regolamentata nello Stato ospitante (cfr. riquadro). In linea di massima, i diplomi conseguiti in Svizzera sono riconosciuti nell'UE se consentono di svolgere in Svizzera una professione specifica. Dato che ciascuno Stato stabilisce i propri requisiti in materia di formazione professionale, potrebbe essere richiesta a un cittadino svizzero una formazione complementare nel caso in cui la sua formazione differisse notevolmente a livello della durata o del contenuto da quella dello Stato ospitante. Ciò avviene di norma tramite misure di compensazione come prove attitudinali o tirocini di adattamento.

Per le sette professioni di medico, dentista, farmacista, veterinario, ostetrica, personale sanitario e architetto, sono previste direttive speciali in quanto i requisiti della formazione sono stati armonizzati. Nella maggior parte dei casi, i corsi di formazione svizzeri soddisfano questi requisiti. Per le formazioni indicate più sopra, non è lecito richiedere formazioni integrative per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli figuranti nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Professioni regolamentate tramite disposizioni speciali

Medico, dentista, veterinario o farmacista

Negli Stati membri dell'UE viene riconosciuta l'equipollenza dei diplomi federali in medicina, odontoiatria, veterinaria o farmacia. Ciò consente di esercitare l'attività professionale liberamente nei vari Stati membri dell'UE.

Architetto

Presuppone un corso di studi universitari di quattro anni. Sono riconosciuti i titoli menzionati nell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Avvocato

È possibile esercitare a tempo indeterminato la professione di avvocato in uno qualsiasi degli Stati membri dell'UE in virtù della qualifica acquisita in Svizzera. In merito alla rappresentanza di mandati forensi, lo Stato ospitante può tuttavia esigere che l'avvocato straniero operi di concerto con un avvocato abilitato presso il tribunale adito. Dopo tre anni di attività, esiste il diritto di richiedere la parificazione con gli avvocati dello Stato ospitante.

Per questioni inerenti al riconoscimento delle qualifiche professionali è possibile rivolgersi ai punti di contatto UE dei singoli Paesi: www.ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm

Ammissione agli studi

Il riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi in vista dell'ammissione agli studi universitari e di post laurea non è contemplato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Questi aspetti sono disciplinati da accordi separati conclusi dalla Svizzera con i Paesi limitrofi, nonché dalla Convenzione di Lisbona sul riconoscimento delle qualifiche nell'insegnamento superiore, ratificata dalla Svizzera.

Si consiglia di chiedere informazioni dettagliate direttamente alle singole scuole superiori e università.

Patente di guida e permessi analoghi

Questi ambiti non sono disciplinati dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Maria Fraser-Auf der Maur, Gran Bretagna



«Quando nel 1966 arrivai in treno a Londra come ragazza alla pari, notai subito i numerosi comignoli sui tetti delle case. Mi sembrò che gli inglesi vivessero in un altro mondo: al posto del riscaldamento centralizzato c'era un camino in ogni stanza.

Venni in Inghilterra per imparare l'inglese: poi mi innamorai di un giamaicano e rimasi. Oggi sono nonna di cinque nipoti. Mio marito ed io sognavamo di trasferirci in Svizzera dopo essere andati in pensione, invece, resteremo qui per stare vicino alla famiglia.

A Londra mi mancano le montagne svizzere, i laghi e alcuni generi alimentari. Ogni volta che torno, metto sempre in valigia un paio di scatole di caffè Incarom.

A parte il diritto di voto, sono equiparata ai cittadini britannici già da molto tempo. Con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione per me non è cambiato nulla.»

Età: 64

Domicilio: Londra

Professione: infermiera

Datore di lavoro: Shirley Oaks Hospital

In Gran Bretagna dalla primavera del 1966

Fisco / Sicurezza sociale

Fisco

Dove devo pagare le tasse?

La Svizzera ha concluso un accordo relativo alla doppia imposizione con ogni singolo Stato membro dell'UE. La vostra imposizione fiscale dipende pertanto dal rispettivo accordo firmato con lo Stato ospitante. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (Dipartimento federale delle finanze) fornisce tutte le informazioni in merito (cfr. indirizzi utili, pag. 21).

Sicurezza sociale

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone ha uniformato il sistema di sicurezza sociale della Svizzera a quello dei Paesi dell'UE?

No, gli Stati partecipanti continuano ad applicare i propri sistemi di assicurazioni sociali in base alle loro esigenze e alla loro forza economica. Se uno Stato membro dell'UE modifica la sua legislazione in materia di assicurazioni sociali, queste modifiche non influiscono in alcun modo né sulla Svizzera né sugli altri Stati dell'UE. Grazie al diritto comunitario rispettivamente per la Svizzera all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i vari sistemi sono però meglio coordinati fra loro.

Questo coordinamento dei vari settori della previdenza sociale fra la Svizzera e l'UE permette di giungere ad una copertura assicurativa transfrontaliera. Si mira a impedire segnatamente che gli svizzeri residenti all'estero perdano i propri diritti assicurativi quando fanno ritorno in patria. Agli svizzeri che vivono nell'UE e che vi esercitano un'attività lucrativa, viene riservato lo stesso trattamento dei cittadini dell'Unione europea.

In quale Paese devo versare i contributi AVS, AI, IPG, della cassa malati, dell'assicurazione contro gli infortuni nonché del 2° pilastro, se lavoro stabilmente in uno Stato dell'UE?

In linea di massima, sottostate all'obbligo assicurativo del vostro luogo di lavoro. Se lavorate dunque in modo permanente in uno Stato dell'UE, è là che dovete versare i contributi delle assicurazioni sociali.

Dove devo versare i contributi delle assicurazioni sociali se, per conto del mio datore di lavoro svizzero, lavoro in uno Stato dell'UE solo provvisoriamente?

In tal caso, siete considerati alla stregua di «persone distaccate» e, come tali, restate assicurati in Svizzera durante il periodo del distacco. Per quanto riguarda l'assicurazione malattie, la copertura assicurativa si estende anche ai vostri familiari che non svolgono un'attività lucrativa. Per essere esonerati dall'obbligo di affiliazione al sistema di sicurezza sociale nel Paese ospitante, dovete presentare un attestato che certifichi che sottostate alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale. In un primo momento, sarete esonerati dall'obbligo di af-

filiazione per due anni e, su richiesta, anche più a lungo.

La vostra Cassa di compensazione AVS vi rilascerà il relativo modulo in seguito alla domanda del vostro datore di lavoro.

www.avs-ai.info

Che cosa succede se lavoro contemporaneamente in Svizzera e in uno Stato dell'UE?

In questo caso, siete assoggettati all'obbligo assicurativo in uno solo dei due Paesi.

Ulteriori informazioni sono fornite dalle Casse di compensazione AVS.

www.avs-ai.info

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI)

Posso vantare il diritto al versamento di una rendita da parte di Stati dell'UE dove ho lavorato per un certo periodo di tempo?

Grazie all'Accordo sulla libera circolazione delle persone potete far valere più facilmente i vostri diritti a una rendita presso gli Stati dell'UE. Molti Stati concedono una pensione solamente dopo un certo numero di anni di versamento dei contributi alle assicurazioni dei Paesi interessati. Con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, tutti i periodi assicurativi compiuti negli Stati dell'UE e in Svizzera, vengono presi in considerazione (si tratta del principio cosiddetto della totalizzazione dei diritti alle prestazioni).

Quale Stato pagherà e quanto?

Il principio è il seguente: se eravate assicurati in due o più Stati, avete diritto a una rendita parziale da ogni Stato in base a un sistema pro rata. Ogni Stato versa la sua quota di rendita ivi maturata, proporzionalmente al periodo contributivo, purché siate stati assicurati per almeno un anno in quel Paese. Se fate ritorno in Svizzera, i rispettivi Stati dell'UE vi dovranno versare la vostra pensione in Svizzera. Anche le rendite AVS e AI percepite in Svizzera verranno calcolate in base al sistema pro rata e versate all'estero sia agli svizzeri che ai cittadini dell'UE (anche in questo caso a condizione che siano stati versati i contributi assicurativi per almeno un anno).

Quando ha inizio il versamento delle rendite?

L'inizio del versamento delle rendite dipende dall'età pensionabile stabilita nel Paese interessato. Le rendite d'invalidità sono versate a partire dal momento in cui una persona è riconosciuta invalida in virtù della rispettiva legislazione nazionale.

Le rendite per i superstiti decorrono a partire dal decesso della persona assicurata, purché siano soddisfatte le condizioni poste dal rispettivo Stato.



«Sono cresciuto a Locarno, ho studiato a San Gallo e da allora ho lavorato e vissuto in vari Paesi. Quattro anni fa, mentre lavoravo alla sede milanese della Zurich Assicurazioni, mi è stato offerto un posto a Barcellona. Avevo voglia di un cambiamento, quindi ho accettato. Conoscevo un po' di spagnolo, ma molti dei miei colleghi parlavano catalano. L'affinità dell'accento ticinese con quello catalano mi ha aiutato a imparare in fretta la lingua.

La qualità della vita a Barcellona è elevata: clima mite, molto sole, mare e spiagge. Le persone sono molto cordiali. Apprezzo le bellezze architettoniche e la vasta offerta culturale e gastronomica. È una città che non dorme mai. E poi Barcellona è molto pulita e ben organizzata, quasi come la Svizzera.

Grazie alla libera circolazione delle persone posso vivere e lavorare dove preferisco all'interno dell'UE. Il trasferimento in Spagna è stato semplice, senza complicazioni amministrative; ho ottenuto rapidamente un permesso di lavoro valido cinque anni.»

Età: 48

Domicilio: Barcellona

Professione: Chief Marketing Officer

Datore di lavoro: Zurich España

In Spagna da gennaio 2009

Sicurezza sociale

Posso versare i contributi all'AVS facoltativa anche se abito in uno Stato dell'UE?

No: se siete domiciliati in uno Stato dell'AELS o in uno dei 27 Stati membri dell'UE non è più consentito versare contributi all'AVS facoltativa. Se però, prima dell'entrata in vigore di questa norma⁷, avevate già compiuto il 50° anno di età, questo diritto vi spetta fino all'età pensionabile. Se già risiedevate in Bulgaria o Romania e se all'epoca eravate assoggettati all'AVS facoltativa, avete la possibilità di rimanere assicurati fino al 31 maggio 2015.

Previdenza professionale (2° pilastro)

Ho deciso di accettare un posto di lavoro in uno Stato membro dell'UE per cui lascio definitivamente la Svizzera. Posso riscuotere la prestazione di uscita (previdenza minima obbligatoria) del 2° pilastro?

No, dato che l'Accordo sulla libera circolazione vi consente la mobilità professionale da un Paese all'altro senza farvi subire alcuna perdita del vostro fondo di previdenza professionale. Se dapprima avete lavorato e versato contributi in Svizzera e poi vi siete trasferiti in uno Stato dell'UE dove avete abitato, svolto un'attività lucrativa e pagato i relativi contributi assicurativi, successivamente riceverete una rendita parziale da parte di ciascuno Stato. La rendita parziale che avete costituito in Svizzera deve rimanervi perché nel vostro nuovo luogo di lavoro non sottostate all'obbligo di riacquistare tutti gli anni contributivi. Perciò, in linea di massima, non è possibile versarvi il fondo di previdenza professionale minima obbligatoria. I soldi che restano in Svizzera vengono accreditati, a seconda dei casi, ad esempio su un conto di libero passaggio o su una polizza assicurativa di libero passaggio e versati più tardi sotto forma di rendita. Potete disporre del vostro 2° pilastro solamente se non disponete di un'assicurazione obbligatoria per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità nello Stato dell'UE interessato, ovvero se rinunciate a svolgere un'attività lucrativa oppure se la vostra prestazione di uscita è inferiore al vostro contributo annuo.

Previdenza sovraobbligatoria

La parte di previdenza che non sottostà alla legge federale sulla previdenza professionale (denominata previdenza sovraobbligatoria) può invece essere ritirata secondo le modalità della cassa pensione alla quale vi siete affiliati. Lo stesso vale per l'utilizzo del fondo pensione al fine di acquistare un'abitazione all'estero mediante i fondi della previdenza professionale, ai sensi della legge sulla promozione della proprietà di abitazioni. Per informazioni più dettagliate, potete rivolgervi direttamente alla vostra cassa pensione.

⁷ Entrata in vigore:
UE / AELS: 1° giugno 2002, UE-10: 1° aprile 2006,
BG / RO: 1° giugno 2009

Assicurazione malattie

Versamento dei contributi

In quale Paese devo pagare i premi della cassa malati se sono svizzero e svolgo un'attività lucrativa nell'UE?

In linea di massima, è determinante il luogo di lavoro. Se lavorate in uno Stato dell'UE, è là che dovete aver stipulato un'assicurazione malattie per voi e per i vostri familiari che non svolgono un'attività lucrativa, anche se abitate in Svizzera.

E se sono frontaliere, ovvero se lavoro in Svizzera e abito in uno Stato dell'UE, dove devo versare i premi?

In linea di massima, dovete stipulare un'assicurazione malattie per voi e i vostri familiari che non svolgono un'attività lucrativa presso un assicuratore svizzero e versare i premi in Svizzera. Però, a seconda dello Stato di residenza potete anche farvi assicurare nell'UE e chiedere all'autorità cantonale competente di essere esentati dall'obbligo di assicurazione in Svizzera. Potete beneficiare di quest'opportunità se risiedete in Austria, Francia, Germania o Italia.

Svolgo un'attività lucrativa in Svizzera e vi sono assicurato ma abito nell'UE. I miei familiari sono assoggettati all'obbligo assicurativo in Svizzera o nel Paese di residenza dell'UE?

In linea di massima, anche i vostri familiari che non svolgono un'attività lucrativa sono assoggettati all'assicurazione svizzera contro le malattie. Se però abitate in Danimarca, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna, Svezia o Ungheria, i vostri familiari sono assoggettati automaticamente all'assicurazione malattie del vostro Paese di residenza.

Come fare con il versamento dei premi se perdo il lavoro?

Se usufruite dell'indennità di disoccupazione svizzera e state cercando un posto di lavoro nell'UE, dovete versare i premi in Svizzera per i tre mesi che vi vengono concessi per trovare un'occupazione. (cfr. anche il capitolo «Assicurazione contro la disoccupazione», pag. 20).

Supponiamo che io sia un pensionato svizzero e abiti in uno Stato dell'UE e là percepisca una rendita svizzera: a quale assicurazione malattie sono assoggettato?

In linea di massima, i pensionati svizzeri che percepiscono una rendita esclusivamente dalla Svizzera e che si sono trasferiti nell'UE restano assoggettati obbligatoriamente all'assicurazione malattie svizzera. Però, a seconda dello Stato membro dell'UE esistono eccezioni all'obbligo assicurativo in Svizzera: ovvero potete scegliere se assicurarvi nel vostro nuovo Paese di residenza o in Svizzera.

Sicurezza sociale

Affiliazione all'assicurazione malattie per pensionati svizzeri e i loro familiari, residenti in uno Stato dell'UE-AELS.

Categoria di persone	Possibilità di scegliere un assicuratore nel Paese di residenza oppure in Svizzera	Impossibilità di affiliarsi ad un'assicurazione malattie in Svizzera; obbligo di assicurazione nel Paese di residenza	Obbligo di affiliarsi ad un'assicurazione malattie in Svizzera
Pensionati che percepiscono una rendita completa dalla Svizzera ma nessuna pensione dal Paese di residenza	Austria, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna	Liechtenstein	Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria
Familiari di pensionati, senz'attività lucrativa	Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Spagna	Danimarca, Gran Bretagna, Liechtenstein, Portogallo, Svezia	Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria

Questo regolamento speciale vale per Austria, Francia, Germania, Italia, Portogallo e Spagna (cfr. riquadro).

Beneficio delle prestazioni

Nell'assicurazione malattia è garantita la protezione transfrontaliera?

Se siete assicurati in Svizzera ma abitate in uno Stato dell'UE, avete diritto alle stesse prestazioni sanitarie alla stregua delle persone assicurate nel Paese di domicilio nel quale risiedete. Anche in caso di soggiorno in Svizzera avete diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia svizzera.

Che cosa succede se mi ammalò mentre sono in vacanza in un Paese dell'UE (che non è il mio Paese di residenza) e ho bisogno di cure mediche?

Avete diritto alle stesse cure mediche (ambulatoriali oppure ospedaliere) come se foste assicurati in quel Paese. Anche se vi ammalate durante un soggiorno in Svizzera, siete assicurati. I costi verranno ripartiti fra le casse malati in base al regolamento dei diversi Paesi interessati. In linea di massima, dovrete prima farvi carico dei costi che vi verranno in seguito rimborsati dalla vostra cassa malati. Se lo Stato in questione prevede una partecipazione ai costi da parte dei suoi assicurati, tocca a voi sostenerli.

Che cosa devo fare se dopo aver risieduto e lavorato a lungo nell'UE, decido di fare ritorno in Svizzera?

Indipendentemente dall'età e dal vostro stato di salute, dovete concludere un'assicurazione malattie di base entro tre mesi da quando vi siete stabiliti in Svizzera. Potete

scegliere un assicuratore svizzero purché sia autorizzato nel vostro Cantone di domicilio. L'assicuratore può eventualmente avanzare riserve per la stipulazione di assicurazioni complementari facoltative, segnatamente fissare un limite di età. Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi direttamente all'assicuratore malattia oppure all'Istituzione comune LAMal a Soletta (cfr. indirizzi utili, pag. 21).

Assicurazione contro gli infortuni

Infortuni sul lavoro

In caso d'infortunio sul lavoro, siete risarciti in base alla legislazione vigente nel Paese in cui lavorate e siete assicurati.

Che cosa succede se sono svizzero e subisco un infortunio nello Stato dell'UE dove lavoro provvisoriamente per conto del mio datore di lavoro svizzero?

In tal caso, interviene l'assicurazione contro gli infortuni di quel Paese dell'UE, ovvero l'assicuratore dell'UE si assume in un primo momento i costi sanitari per poi fatturarli al vostro assicuratore svizzero.

Infortuni non professionali

Negli Stati dell'UE, gli infortuni non professionali sono considerati alla stregua di una malattia e quindi rientrano nell'ambito dell'assicurazione malattie (cfr. il capitolo «Assicurazione malattie», pag. 18).

Sicurezza sociale / Acquisto di proprietà immobiliari

Malattie professionali

Se soffrite di una malattia dovuta alla vostra professione, sarete risarciti dall'assicurazione alla quale eravate affiliati quando avete lavorato per ultimo a contatto con la sostanza responsabile della vostra malattia.

Assegni familiari

Se esercito un'attività lucrativa in uno Stato dell'UE e là ho una famiglia a carico, ho diritto a percepire gli assegni familiari nel Paese di residenza o nel Paese dove lavoro?

In linea di massima, gli assegni familiari vengono versati nel luogo di lavoro, vale a dire laddove versate i contributi delle assicurazioni sociali. Il tipo e l'entità degli assegni familiari dipendono dalla normativa del Paese in questione.

Che cosa è previsto se lavoro in un Paese membro dell'UE ma il mio coniuge lavora in un altro Paese?

In tal caso, avete diritto agli assegni familiari nel vostro Paese di residenza, a condizione che voi o il vostro coniuge lavoriate in quel Paese. Se le prestazioni nell'altro Paese dove lavorate sono superiori, potete richiedere che vi venga versata la differenza.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) (cfr. indirizzi utili, pag. 21). www.ufas.admin.ch > Indicazioni pratiche > Sicurezza sociale Svizzera-UE/AELS

Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone introduce le seguenti modifiche per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione:

- il principio della totalizzazione;
- l'esportazione delle prestazioni AD per tre mesi al massimo.

Che cos'è il principio cosiddetto della «totalizzazione»?

Il principio della «totalizzazione» prevede che si tenga conto della durata dell'occupazione all'estero allorché si deve stabilire se un disoccupato ha versato i contributi sociali per il periodo minimo richiesto.

Che cosa si intende esattamente per «esportazione delle prestazioni AD»?

L'esportazione delle prestazioni consente di percepire l'indennità di disoccupazione svizzera – per al massimo tre mesi – se state cercando un'occupazione in un Paese membro dell'UE. Questo implica però che vi avviate dei servizi di collocamento del Paese in cui siete

alla ricerca di un lavoro e che adempiate alle norme di controllo locali. Informatevi sui vostri obblighi in caso di esportazione delle prestazioni AD presso il vostro ufficio regionale di collocamento (URC).

Quale Stato deve concedere le prestazioni in caso di disoccupazione?

In linea di principio, l'indennità di disoccupazione è a carico dell'ultimo Stato in cui avete lavorato. Fanno eccezione i frontalieri e i titolari di un permesso di dimora di breve durata. I frontalieri disoccupati percepiscono le prestazioni dallo Stato di residenza. I lavoratori, titolari di un permesso di dimora di breve durata, ottenuto per un'attività stagionale di una durata massima di otto mesi, possono scegliere se beneficiare dell'indennità di disoccupazione dallo Stato ospitante in cui sono stati occupati per ultimo, oppure dal loro Stato di provenienza.

A quanto ammonta l'indennità in caso di disoccupazione in uno Stato membro dell'UE?

L'importo e la durata dell'indennità di disoccupazione dipendono dalla normativa del rispettivo Stato.

Acquisto di proprietà immobiliari nell'UE

I cittadini svizzeri possono acquistare beni immobili nell'UE?

Se siete titolare di un permesso di dimora in uno Stato dell'UE nel quale avete eletto il vostro domicilio principale, quale cittadino svizzero usufruite degli stessi diritti dei cittadini dell'UE per quanto riguarda l'acquisto di beni immobili (principio della parità di trattamento).

Se avete il diritto di soggiornare in uno Stato dell'UE, ma non avete il domicilio principale in quello Stato, per l'acquisto di proprietà immobiliari beneficiate degli stessi diritti dei cittadini dell'UE se l'immobile serve alla vostra attività lucrativa. Per l'acquisto di una seconda casa o di un'abitazione per le vacanze dovete ottenere un permesso rilasciato dal rispettivo Stato dell'UE.

Come frontaliere posso acquistare beni immobili?

Se volete acquistare una seconda casa o un immobile ai fini della vostra attività lucrativa, usufruite degli stessi diritti dei cittadini dell'UE (parità di trattamento). Inoltre, con un permesso rilasciato dal rispettivo Stato dell'UE avete la possibilità di acquistare un'abitazione per le vacanze.

Devo rivendere la proprietà immobiliare acquistata se lascio il Paese ospitante dell'UE?

No.

Indirizzi e siti web utili

Informazioni generali

Direzione degli affari europei
DAE
Taubenstrasse 16
3003 Berna
Tel. +41 31 322 22 22
Fax +41 31 322 23 80
europa@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/europa

Switzerland Global Enterprise
(Osec)
Stampfenbachstrasse 85
Casella postale 2407
8021 Zurigo
Tel. +41 44 365 51 51
Fax +41 44 365 52 21
info@switzerland-ge.com
www.switzerland-ge.com

Enterprise Europe Network
Switzerland (c/o Osec)
www.enterprise-europe-
network.ch

**Homepage dell'Unione
europea**
www.europa.eu

**Informazioni sulla vita in
Europa**
www.ec.europa.eu/youreurope

**Emigrazione, entrata,
soggiorno**

Ufficio federale della migrazione
UFM
Sezione LCP ed emigrazione
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Tel. +41 31 322 42 02
Fax +41 31 322 44 93
swiss.emigration@bfm.admin.ch
www.swissemigration.ch
www.ufm.admin.ch
www.eures.ch

Direzione consolare
Centro di servizio per
i concittadini
Bundesgasse 32
3003 Berna
Helpline EDA
Tel. +41 800 24 7 365
helpline@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/eda/it/home/
dfa/orgcha/sectio/condir/sercit.
html

Organizzazione degli svizzeri
all'estero
www.aso.ch

Sicurezza sociale

Ufficio federale delle
assicurazioni sociali UFAS
Effingerstrasse 20
3003 Berna
Tel. +41 31 322 90 11
Fax +41 31 322 78 80
info@bsv.admin.ch
www.bsv.admin.ch

Ufficio federale della sanità
pubblica UFSP
Affari internazionali, Sezione UE
Seilerstrasse 8
3003 Berna
Tel. +41 31 322 21 11
Fax +41 31 322 90 20
info@bag.admin.ch
www.ufsp.admin.ch

**Assicurazione per la vecchia-
ia, i superstiti e l'invalidità
AVS-AI**
Casse di compensazione
e uffici AI
www.avs-ai.info

Previdenza professionale
Fondo di Garanzia LLP
Eigerplatz 2
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. +41 31 380 79 71
Fax +41 31 380 79 76
info@verbindungsstelle.ch
www.fglpp.ch

Assicurazione malattie
Istituzione comune LAMal
Gibelinstrasse 25
4503 Soletta
Tel. +41 32 625 30 30
Fax +41 32 625 30 90
info@kvg.org
www.kvg.org

**Assicurazione contro gli
infortuni**
Istituto svizzero di assicurazione
contro gli infortuni Suva
Sede centrale
Fluhmattstrasse 1
6002 Lucerna
Tel. +41 848 830 820
ossia +41 41 419 51 11
Fax +41 41 419 58 28
kundendienst@suva.ch
www.suva.ch

**Assicurazione contro la
disoccupazione, mercato
del lavoro, collocamento**
Segreteria di Stato dell'economia
SECO
Direzione del lavoro
Effingerstrasse 31
3003 Berna
Tel. +41 31 322 29 09
Fax +41 31 323 68 68
info@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch
www.area-lavoro.ch
www.eures.ch

**Servizi di collocamento in
Europa**

www.ec.europa.eu/eures

**Riconoscimento dei
qualifiche professionali**

Segreteria di Stato per la forma-
zione, la ricerca e l'innovazione
SEFRI
Effingerstrasse 27
3003 Berna
Tel. +41 31 322 21 29
Fax +41 31 324 96 15
info@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch

Università

Conferenza dei rettori delle
università svizzere CRUS Centro
d'informazione sulle equivalenze/
Swiss ENIC
Sennweg 2
Casella postale 607
3012 Berna
Tel. +41 31 306 60 32/38
Fax +41 31 302 60 20
www.enic.ch

Conferenza dei rettori delle
università svizzere CRUS
Ufficio per le borse di studio
Sennweg 2
Casella postale 607
3012 Berna
Tel. +41 31 306 60 31
Fax +41 31 302 60 20
www.crus.ch

**Programmi di ricerche
all'estero**

Fondo nazionale svizzero FNS
Wildhainweg 3
Casella postale 8232
3001 Berna
Tel. +41 31 308 22 22
Fax +41 31 301 30 09
com@snf.ch
www.fns.ch

Programmi di formazione

Segreteria di Stato per la forma-
zione, la ricerca e l'innovazione
SEFRI
Hallwylstrasse 4
3003 Berna
Tel. +41 31 322 96 91
Fax +41 31 322 78 54
info@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch

Fisco

Amministrazione federale delle
contribuzioni AFC
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Tel. +41 31 322 71 06
Fax +41 31 322 73 49
sd@estv.admin.ch
www.estv.admin.ch

Turismo

www.myswitzerland.com

Varie

Il portale svizzero
www.ch.ch

**Rappresentanze svizzere
presso l'UE e nei Paesi
dell'AELE (EFTA)**

Unione europea
Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne
Place du Luxembourg 1
1050 Bruxelles
Belgio
Tel. +32 2 286 13 11
Fax +32 2 230 45 09
brm.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/mission_eu

Austria
Schweizerische Botschaft
Konsularabteilung
Kärntner Ring 12
1010 Vienna
Tel. +43 1 795 05
Fax +43 1 795 05 21
vie.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/wien

Belgio
Ambassade de Suisse
Rue de la Loi/Wetstraat, 26,
boîte 9
1040 Bruxelles
Tel. +32 2 285 43 50
Fax +32 2 230 37 81
bru.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/bruxelles

Bulgaria
Embassy of Switzerland
P.O. Box 132 ul. Chipka 33
1504 Sofia
Tel. +359 2 942 01 00
Fax +359 2 946 16 22
sof.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/sofia

Repubblica Ceca
Embassy of Switzerland
Pevnostni 7
P.O. Box 84
16201 Praga 6
Tel. +420 220 400 611
Fax +420 224 311 312
pra.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/prag

Indirizzi e siti web utili

Cipro

Embassy of Switzerland
Medcon Tower
46, Themistocles Dervis Street
1066 Nicosia
Corrispondenza:
P.O. Box 20729
1663 Nicosia
Tel. +357 22 466 800
Fax +357 22 766 008
nic.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/nicosia

Danimarca

Embassy of Switzerland
Richelieu Allé 14
2900 Hellerup
Tel. +45 33 14 17 96
Fax +45 33 33 75 51
cop.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/copenhagen

Estonia

Consulate General of
Switzerland
c/o Trüb Baltic AS
Laki 5
10621 Tallinn
Tel. +372 658 11 33
Fax +372 658 11 39
tallinn@honrep.ch
www.eda.admin.ch/riga
Corrispondenza:
Ambasciata a Riga, Lettonia

Finlandia

Embassy of Switzerland
Kallioliinantie 16A 2a
00140 Helsinki
Tel. +358 9 622 95 00
Fax +358 9 622 95 050
hel.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/helsinki

Francia

Ambassade de Suisse
142, rue de Grenelle
75007 Parigi
Tel. +33 1 49 55 67 00
Fax +33 1 49 55 67 67
par.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/paris

Germania

Schweizerische Botschaft
Otto-von-Bismarck-Allee 4A
10557 Berlino
Tel. +49 30 390 40 00
Fax +49 30 391 10 30
ber.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/berlin

Gran Bretagna

Embassy of Switzerland
16-18 Montagu Place
Londra W1H 2BQ
Tel. +44 20 76 16 60 00
Fax +44 20 77 24 70 01
lon.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/london

Grecia

Embassy of Switzerland
Iassiou 2
115 21 Atene
Tel. +30 210 723 03 64/65/66
Fax +30 210 724 92 09
ath.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/athens

Irlanda

Embassy of Switzerland
6, Ailesbury Road
Ballsbridge
Dublino 4
Tel. +35 31 218 63 82/83
Fax +35 31 283 03 44
dub.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/dublin

Islanda

Consulate General of
Switzerland
Laugavegi 13
101 Reykjavik
Tel. +354 551 71 72
Fax +354 551 71 79
reykjavik@honrep.ch
www.eda.admin.ch/reykjavik
Corrispondenza:
Ambasciata a Stockholm, Svezia

Italia

Ambasciata di Svizzera
Via Barnaba Oriani 61
00197 Roma
Tel. +39 06 809 571
Fax +39 06 808 85 10
rom.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/roma

Lettonia

Embassy of Switzerland
Elizabetes iela 2
1340 Riga
Tel. +371 67 33 83 51/52/53
Fax +371 67 33 83 54
rig.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/riga

Liechtenstein

Richieste di rilascio di un pas-
saporto svizzero o di una carta
d'identità svizzera
Liechtensteinisches Ausländer-
und Passamt
Post- und Verwaltungsgebäude
Städtle 38
9490 Vaduz
Tel. +42 3 236 61 41
info@apa.llv.li
www.eda.admin.ch/vaduz
Hotline per domande di visti
Schengen per cittadini altri che
FL e CH: +423 236 64 99

Lituania

Consulate General of
Switzerland
Lvovo 25
09320 Vilnius
Tel. +370 52 03 29 69
Fax +370 52 03 29 44
vilnius@honrep.ch
www.eda.admin.ch/riga
Corrispondenza: Ambasciata a
Riga, Lettonia

Lussemburgo

Ambassade de Suisse
Forum Royal
25A, Boulevard Royal
Boîte postale 469
2449 Luxembourg
Indirizzo postale:
Boîte postale 469
2014 Luxembourg
Tel. +35 2 22 74 74 1
Fax +35 2 22 74 74 20
lux.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/luxembourg

Malta

Consulate General of
Switzerland
6 Zachary-Street
Valletta
Tel. +35 6 21 24 41 59
Fax +35 6 21 23 77 50
valletta@honrep.ch
www.eda.admin.ch/roma
Corrispondenza:
Ambasciata a Roma, Italia

Norvegia

Embassy of Switzerland
Bygdøynesveien 13
0244 Oslo
Tel. +47 22 54 23 90
osl.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/oslo

Paesi Bassi

Embassy of Switzerland
Lange Voorhout 42
2514 EE L'Aia
Corrispondenza:
Postbus 30913
2500 GX L'Aia
Tel. +31 70 364 28 31/32
Fax +31 70 356 12 38
hay.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/denhaag

Polonia

Embassy of Switzerland
Aleje Ujazdowskie 27
00-540 Varsavia
Tel. +48 22 628 04 81/82
Fax +48 22 621 05 48
var.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/warsaw

Portogallo

Embaixada da Suíça
Travessa do Jardim, no. 17
1350-185 Lisbona
Tel. +35 1 213 944 090
Fax +35 1 213 955 945
lis.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/lisbon

Romania

Embassy of Switzerland
Str. Grigore Alexandrescu 16-20
010626 Bucarest
Tel. +40 21 206 16 00
Fax +40 21 206 16 20
buc.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/bucarest

Slovacchia

Embassy of Switzerland
Michalska 12
81101 Bratislava 1
Tel. +421 2 59 30 11 11
Fax +421 2 59 30 11 00
bts.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/bratislava

Slovenia

Embassy of Switzerland
Trg republike 3
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 200 86 40
Fax +386 1 200 86 69
lju.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/ljubljana

Spagna

Embajada de Suiza
Calle Nuñez de Balboa 35 A, 7°
Edificio Goya
28001 Madrid
Tel. +34 91 436 39 60
Fax +34 91 436 39 80
mad.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/madrid

Svezia

Embassy of Switzerland
Valhallavägen 64
Box 26143
10041 Stoccolma
Tel. +46 8 676 79 00
Fax +46 8 21 15 04
sto.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/stockholm

Ungheria

Embassy of Switzerland
Stefánia út. 107
1143 Budapest
Tel. +36 1 460 70 40
Fax +36 1 384 94 92
bud.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/budapest

Indirizzi di tutte le rappre- sentanze svizzere all'estero (ambasciate e consolati)

www.dfae.admin.ch

Rappresentanze dell'UE e degli Stati dell'UE / AELS (EFTA) in Svizzera

Unione europea

Delegazione dell'Unione europea
in Svizzera e per il Principato del
Liechtenstein
Bundesgasse 18
Casella postale 264
3000 Berna 7
Tel. +41 31 310 15 30
Fax +41 31 310 15 49
delegation-bern@eeas.europa.eu
www.eeas.europa.eu/delega-
tions/switzerland

Indirizzi e siti web utili

Ambasciata d'Austria

Casella postale 266
Kirchenfeldstrasse 77/79
3000 Berna 6
Tel. +41 31 356 52 52
Fax +41 31 351 56 64
bern-ob@bmeia.gv.at
www.aussenministerium.at/bern

Ambasciata del Belgio

Jubiläumsstrasse 41
Casella postale 150
3000 Berna 6
Tel. +41 31 350 01 50/51/52
Fax +41 31 351 01 65
bern@diplobel.fed.be www.diplomatie.be/bern

Ambasciata britannica

Thunstrasse 50
3005 Berna
Tel. +41 31 359 77 00
Fax +41 31 359 77 69
info@britishembassy.ch
www.ukinswitzerland.fco.gov.uk

Ambasciata di Bulgaria

Bernastrasse 2-4
3005 Berna
Tel. +41 31 351 14 55/56
Fax +41 31 351 00 64
embassy.bern@mfa.bg
www.mfa.bg/embassies/switzerland

Ambasciata della Repubblica Ceca

Muristrasse 53
3006 Berna
Tel. +41 31 350 40 70
Fax +41 31 350 40 98
bern@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/bern

Ambasciata della Repubblica di Cipro

Avenue de Cortenbergh 61
1000 Bruxelles
Belgio
Tel. +32 2 650 06 10
Fax +32 2 650 06 10
cyprusembassybe@mfa.gov.cy
www.mfa.gov.cy/embassybrussels

Ambasciata di Danimarca

Thunstrasse 95
3006 Berna
Tel. +41 31 350 54 54
Fax +41 31 350 54 64
brnamb@um.dk
www.schweiz.um.dk

Ambasciata d'Estonia

Rue Guimard 11/13
1040 Bruxelles
Belgio
Tel. +32 2 779 07 55
Fax +32 2 779 28 17
prosek@mfa.ee
www.vm.ee

Ambasciata di Finlandia

Weltpoststrasse 4
Casella postale 70
3000 Berna 15
Tel. +41 31 350 41 00
Fax +41 31 350 41 07
sanomat.brn@formin.fi
www.finlandia.ch

Ambasciata di Francia

Schossaldenstrasse 46
3006 Berna
Tel. +41 31 359 21 11
Fax +41 31 359 21 91
presse@ambafrance-ch.org
www.ambafrance-ch.org

Ambasciata di Germania

Willadingweg 83
3000 Berna
Tel. +41 31 359 41 11
Fax +41 31 359 44 44
info@bern.diplo.de
www.bern.diplo.de

Ambasciata di Grecia

Weltpoststrasse 4
Casella postale 72
3000 Berna 15
Tel. +41 31 356 14 14
Fax +41 31 368 12 72
gremb.brn@mfa.gr
www.mfa.gr/bern

Ambasciata d'Irlanda

Kirchenfeldstrasse 68
Casella postale 262
3005 Berna
Tel. +41 31 352 14 42
Fax +41 31 322 14 55
berneembassy@dfa.ie
www.embassyofireland.ch

Ambasciata d'Islanda

Rond-Point Schuman 11
1040 Bruxelles
Belgio
Tel. +32 2 238 50 00
Fax +32 2 230 69 38
emb.brussels@mfa.is
www.iceland.is/iceland-abroad/be

Ambasciata d'Italia

Cancelleria consolare
Elfenstrasse 14
3006 Berna
Tel. +41 31 390 10 10
Fax +41 31 382 49 32
ambasciata.berna@esteri.it
www.ambberna.esteri.it

Ambasciata di Lettonia

Stefan Esders Platz 4
1190 Vienna
Austria
Tel. +43 1 403 31 12
Fax +43 1 403 31 12 27
embassy.austria@mfa.gov.lv
www.mfa.gov.lv

Ambasciata del Liechtenstein

Willadingweg 65
3000 Berna 15
Tel. +41 31 357 64 11
Fax +41 31 357 64 15
info@brn.llv.li
www.liechtenstein.li

Ambasciata di Lituania

Kramgasse 12
3011 Berna
Tel. +41 31 352 52 91
Fax +41 31 352 52 92
amb.ch@urm.lt
www.ch.mfa.lt

Ambasciata del Lussemburgo

Kramgasse 45
Casella postale 619
3000 Berna 8
Tel. +41 31 311 47 32
Fax +41 31 311 00 19
berne.amb@mae.etat.lu
www.berne.mae.lu

Ambasciata di Malta

Ministry of Foreign Affairs
Palazzo Parisio
Merchants Street
1171 Valletta
Tel. +356 21 24 21 91
Fax +356 21 23 66 04
info.mfa@gov.mt
www.foreign.gov.mt

Ambasciata di Norvegia

Bubenbergrplatz 10
Casella postale 5264
3011 Berna
Tel. +41 31 310 55 55
Fax +41 31 310 55 51
emb.bern@mfa.no
www.amb-norwegen.ch

Ambasciata dei Paesi Bassi

Seftigenstrasse 7
3007 Berna
Tel. +41 31 350 87 00
Fax +41 31 350 87 10
ben-ca@minbuza.nl
http://zwitserland.nlabassade.org

Ambasciata di Polonia

Elfenstrasse 20a
3000 Berna 15
Tel. +41 31 358 02 12
Fax +41 31 358 02 16
berno.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.berno.msz.gov.pl

Ambasciata del Portogallo

Weltpoststrasse 20
3015 Berna
Tel. +41 31 352 86 68
Fax +41 31 351 44 32
embassy.portugal@scber.dgaccp.pt
www.secomunidades.pt/web/berna

Ambasciata di Romania

Kirchenfeldstrasse 78
3005 Berna
Tel. +41 31 352 35 21
Fax +41 31 352 64 55
ambasada@roamb.ch
www.berna.mae.ro

Ambasciata di Slovacchia

Thunstrasse 63
3074 Muri b. Bern
Tel. +41 31 356 39 30
Fax +41 31 356 39 33
emb.bern@mzv.sk
www.mzv.sk/bern

Ambasciata di Slovenia

Schwanengasse 9
3011 Berna
Tel. +41 31 310 90 00/09
Fax +41 31 312 44 14
vbe@gov.si
www.bern.embassy.si

Ambasciata di Spagna

Casella postale 99
Kalcheggweg 24
3000 Berna 15
Tel. +41 31 350 52 52
Fax +41 31 350 52 55
emb.berna@maec.es
www.embajadaensuiza.es

Ambasciata di Svezia

Bundesgasse 26
Casella postale
3011 Berna
Tel. +41 31 328 70 00
Fax +41 31 328 70 01
ambassaden.bern@gov.se
www.swedishembassy.ch

Ambasciata di Ungheria

Muristrasse 31
3006 Berna
Tel. +41 31 352 85 72
Fax +41 31 351 20 01
brn.missions@mfa.gov.hu
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/CH

Indirizzi di tutte le rappresentanze estere in Svizzera (ambasciate e consolati)

www.dfae.admin.ch

Svizzere e svizzeri nell'UE

Informazioni sulla libera circolazione delle persone